



**CITTA' DI MENDICINO
- PROVINCIA DI COSENZA -**

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N.43 del Reg. del 21.10.2024

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 259, C. 6, DEL D.LGS. N. 267/2000 E ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno ventuno del mese di Ottobre alle ore 15,30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

IRMA BUCARELLI	SINDACO	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>
IGNAZIO GIORDANO	VICESINDACO	presente <input type="checkbox"/>	assente <input checked="" type="checkbox"/>
GIORDANO ROSSELLA	ASSESSORE	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>
CARLO NATOLI	ASSESSORE	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>
ALBINO MOSCIARO	ASSESSORE	presente <input checked="" type="checkbox"/>	assente <input type="checkbox"/>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco *Ing. Irma Bucarelli*

Partecipa alla riunione il Segretario Generale avv. *Carmelo Pitaro*.

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 259, C. 6, DEL D.LGS. N. 267/2000 E ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I – SERVIZIO PERSONALE

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del consiglio comunale), è stato dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 e ss., D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la condizione di dissesto finanziario impone all'Ente la rideterminazione della dotazione organica;

Rilevato, inoltre, che l'obbligo di rideterminazione della dotazione organica si colloca nell'ambito della riduzione delle spese correnti così come previsto dall'art. 259, c. 6, D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: *“L'Ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese ridetermina la dotazione organica, dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti popolazione di cui all'art. 263 comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio”*;

Visti ai fini dell'elaborazione dell'ipotesi di rideterminazione della dotazione organica, di cui al citato obbligo di legge, i valori medi dipendente/popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto;

Visto che il rapporto medio tra numero di dipendenti e abitanti per i Comuni della fascia demografica a cui appartiene il Comune di Mendicino è 1/169;

Calcolato che, da tali dati, il numero massimo di dipendenti da prevedere nella dotazione organica dell'Ente, ai fini del rispetto dei vincoli numerici imposti dal citato decreto ministeriale, è pari a 54;

Visto, inoltre, che la rideterminazione della dotazione organica è sottoposta, ai sensi dell'art. 259, c. 7, D.Lgs. n. 267/2000, all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli Enti Locali per la relativa approvazione;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che *“(…) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque*

solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, e l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale;

Preso atto che è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, la quale ha dato esito negativo;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di

cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Richiamati i provvedimenti normativi e giurisprudenziali in merito alla corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 34/2019 ed al DPCM del 17/03/2020, per come di seguito specificato:

- il comma 3-septies, dell'art. 57, del D.L. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020, il quale recita, testualmente, quanto segue: “*A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente*”;
- la Deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale della Liguria n. 91 del 16/10/2020, la quale conclude per come segue: “*la Sezione regionale di controllo per la Liguria, in riscontro al parere richiesto dal Comune di Genova, ritiene che possano essere esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disciplinate dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 109 del 2018, convertito dalla legge n. 162 del 2019. Il tenore letterale della disposizione in parola appare coerente con i recenti approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali risulta possibile, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori*

oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale).”;

- la Deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale della Lombardia n. 134 del 07/10/2020, la quale conclude per come segue: “La spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando che all’interno della “spesa complessiva per tutto il personale dipendente” il comune dovrà rispettare la quota di riserva fissata dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68”;

Preso atto che, in base ai conteggi effettuati secondo la nuova disciplina (All. A), il parametro di spese di personale su entrate correnti, come da ultimo consuntivo approvato (Anno 2022), risulta essere al di sotto del primo “valore soglia” (26,90%) del DPCM, per come si evince dalle tabelle sottostanti:

Rilevato, pertanto, che il Comune di Mendicino dispone di un margine potenziale di maggiore spesa per come di seguito specificato: € 307.530,29 (2024), 152.915,29 (2025), 83.325,29 (2026) fino al raggiungimento del primo valore soglia (26,90%);

Preso atto che, dalla verifica di cui all’art. 3, comma 1 lett. b) e dell’art. 18, comma 2 della Legge 68/1999, emerge che questo Ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile, per come previsto dai citati precetti normativi;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: “l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”;

Considerato, pertanto, che la spesa potenziale massima derivante dall’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, di cui al DPCM del 17/03/2020, è determinata per come segue:

2024	
Spesa del personale in servizio al 2022: € 1.194.095,79 (+ Assunzioni programmate per il 2024)	1.348.710,79
Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili (+)	1.501.626,08
Residuo capacità assunzionale calcolata su spesa potenziale massima pari a € 307.530,29	152.915,29

2025	
Spesa del personale a tempo indeterminato in servizio al 2022: € 1.194.095,79 (+ Assunzioni programmate per il 2025)	1.418.300,79
Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili (+)	1.501.626,08
Residuo capacità assunzionale calcolata su spesa potenziale massima pari a € 307.530,29	83.325,29

2026	
Spesa del personale a tempo indeterminato in servizio al 2022: € 1.194.095,79 (+ Assunzioni programmate per il 2026)	1.480.290,79
Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili (+)	1.501.626,08
Residuo capacità assunzionale calcolata su spesa potenziale massima pari	21.335,29

Considerato che la rideterminazione della dotazione organica deve ispirarsi a criteri di funzionalità ed efficienza nell'erogazione dei servizi, assicurando prioritariamente quelli indispensabili, anche tenendo conto che, ai sensi dell'art. 267 del testo unico, per tutta la durata del periodo di risanamento non è consentito variare in aumento la dotazione organica rideterminata;

Considerato che il numero di unità lavorative in servizio risulta essere di n. 28, l'Ente, nel rispetto delle prescrizioni in materia di dissesto, intende programmare, per il triennio 2023-2025, le assunzioni specificate nell'allegato "B" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Precisato che, **la media di spesa per il personale per le annualità 2024, 2025 e 2026 risulta al di sotto della media del triennio 2011-2013, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, L. 27 dicembre 2006, n. 296;**

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Mendicino, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato C);

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267,

Ritenuto opportuno che, per il triennio 2024/2026, atteso lo stato di dissesto in cui versa questo ente, sia possibile programmare nuove assunzioni solo compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e nel rispetto della normativa prevista per i Comuni in dissesto finanziario e comunque previa autorizzazione da parte della Commissione Centrale per la Finanza e gli Organici degli EE.LL.;

della Funzione Pubblica, nei termini previsti dal medesimo precetto normativo.

PROPONE ALLA GIUNTA

- **Di dare atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **Di Rideterminare** la dotazione organica dell'Ente, nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2020, come da prospetto **allegato ("C")**, tenendo conto che il rapporto dipendenti/abitanti è 1/169, ovvero $9.082/169 = 54$, per cui il numero di unità lavorative non può superare tale rapporto;
- **Di dare atto** che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;
- **Di Rimodulare**, alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2024/2026, per come previsto nel documento allegato alla **lettera "B"** della presente deliberazione, con valore integrante e sostanziale;
- **Di dare atto** che questo Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra le spese per il personale dell'anno 2022 e le entrate correnti del triennio 2020/2022, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo al Bilancio dell'anno 2023, è pari al 21,39%;
- **Di precisare** che la spesa per le assunzioni previste per l'anno 2024 (135.490,00) rientra nei limiti di spesa del personale, per come prima specificato (2024: 307.530,29);
- **Di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale approvato con il presente atto, qualora si verificassero variazioni o diverse interpretazioni del quadro normativo di riferimento o esigenze diverse per garantire il miglior funzionamento dell'Ente;
- **Di disporre** che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal D.U.P. e portato ad integrazione dello stesso, poiché atto consequenziale alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente;
- **Di dare atto che** il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020;
- **Di dare atto che** il piano è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 ed è inoltre coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- **Di trasmettere** copia del presente atto, alla Commissione Centrale per la Finanza e gli Organici degli EE.LL., subordinandone l'efficacia all'approvazione della Commissione stessa, come previsto dall'art. 259, c. 7, D.Lgs. n. 267/2000, correlata dei documenti e delle certificazioni prescritte (Allegato "C"), ai fini della relativa approvazione.
- **Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

- **Di demandare** al responsabile del settore personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
- **Di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I – SERVIZIO PERSONALE

F.to Avv. Carmelo Pitaro

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta per come sopra richiamata;

VISTO il D.Lgs 267/00;

VISTO il D.Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri dei responsabili delle Aree interessate, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs 267/00;

CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata.

Con successiva stessa votazione resa nei modi e forme di legge la Giunta Comunale, riscontrata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00.

Il Segretario Generale

F.to Avv. Carmelo Pitaro

Il Sindaco

F.to Ing. Irma Bucarelli

Gli Assessori

Ignazio Giordano

F.to Rossella Giordano

F.to Carlo Natoli

F.to Albino Mosciaro

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 259, C. 6, DEL D.LGS. N. 267/2000 E ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL TESTO UNICO 18.8.2000, N. 267)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

Mendicino, 21.10.2024

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Avv. Carmelo Pitaro

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, per i motivi espressi nel testo della proposta;

Mendicino, 21.10.2024

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Manuela Ciacco

Si attesta che la presente proposta non comporta riflessi diretti e/o indiretti alla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio;

Mendicino,

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Manuela Ciacco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi Dal 29.10.2024 come previsto dall'art 124,comma 1, del T.u.o.e.l.n.267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009,n.69,e successive modificazioni.

Mendicino li 29.10.2024

*Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to **Avv. Carmelo Pitaro***

ESECUTIVITA' IMMEDIATA-(ex art.134,comma 4, del T.u.o.e.L n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Mendicino li 21.10.2024

Il Responsabile del Servizio Segreteria
*F.to **Avv. Carmelo Pitaro***

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio Segreteria
*F.to **Avv. Carmelo Pitaro***

